



7596/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE TERZA CIVILE

N°	CRON.
- 6 GIU. 2011	
N°	REP.
6021	

in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Marcello Piscopo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3867 nel ruolo generale affari contenziosi civili
dell'anno 2008, trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2010, avente per
oggetto: opposizione all'esecuzione, vertente

TRA

██████████ ██████████ ██████████ codice fiscale
██████████ rappresentato e difeso, giusta procura a margine
dell'atto di citazione, dall'avv. ██████████ presso il cui studio in
██████████, è elettivamente domiciliato

-OPPONENTE-

E

██████████, codice fiscale: ██████████, rappresentato e
difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio
iscritto al n. 161628/2001 del Tribunale di Milano, Sezione Distaccata di Rho,
dall'avv. ██████████, presso il cui studio in ██████████, alla ██████████
██████████ è elettivamente domiciliato

-OPPOSTO-

CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione allegati

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

██████████ ha azionato nei confronti della controparte la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Distaccata di Rho, n. 403/06 del 10.11.2006 depositata il 04.12.2006, al fine di ottenere il pagamento delle spese processuali ivi liquidate oltre quelle di precetto per complessivi Euro 15.731,90.

Tale sentenza è stata pronunciata nei confronti di ██████████ quale titolare della pizzeria ██████████.

Nel corso di quel giudizio l'odierno opposto si rese cessionario dell'azienda di cui era titolare il sig ██████████ come è pacifico tra le parti e risulta anche a pag. 16 della motivazione della sentenza, ove trovasi altresì affermato che, *"ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la sentenza spiega efficacia anche nei confronti dell'avente causa dal convenuto"*.

Sulla base di tale inciso contenuto nella motivazione della sentenza, il Tognazzo ha quindi ritenuto di poter agire esecutivamente nei confronti del cessionario dell'azienda, avente causa dal condannato, pure per il recupero delle spese, procedendo a pignoramento immobiliare in suo danno.

Tuttavia, come condivisibilmente evidenziato dall'opponente già dinanzi al giudice dell'esecuzione, che ebbe a sospendere l'esecuzione e come è stato poi ribadito in questa fase, in ciò trovando addirittura l'adesione della controparte, è consolidato in giurisprudenza il principio per cui "in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia rimasto estraneo al processo, il

successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo" (Cass. n. 31107 del 31.10.2005).

Ne consegue che, essendo rimasto [redacted] estraneo al processo, senza titolo i [redacted] ha iniziato l'esecuzione forzata contro di lui per il recupero delle spese di causa; pertanto, in accoglimento dell'opposizione, si deve affermare l'inesistenza del diritto di procedere a tanto nei confronti dell'opponente.

Non può invece trovare ingresso la richiesta dell'opposto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, come conseguenza dell'avvenuta sua rinuncia agli atti del processo di esecuzione.

Infatti, in disparte il rilievo che lo stesso neppure si è premurato di produrre una copia nel presente giudizio, che, si noti, appartiene alla cognizione ordinaria ed è del tutto autonomo dalla procedura esecutiva, resta comunque il fatto che, quantomeno ai fini del regolamento delle spese della fase di opposizione, senz'altro permane l'interesse alla decisione dell'attore-opponente.

Parimenti infondata è la richiesta dell'opponente tendente ad ottenere un ordine di cancellazione del pignoramento, trattandosi di potere esclusivo del giudice dell'esecuzione, che avrà certamente già provveduto in tal senso, a norma

dell'art. 632 c.p.c., qualora effettivamente vi sia stata rinuncia da parte del creditore procedente (odierno opposto); se invece la rinuncia non fosse stata effettuata, l'opponente dovrebbe in ogni caso avanzare istanza al giudice dell'esecuzione affinché, preso atto della presente sentenza e della conseguente mancanza del diritto del procedente a continuare nell'esecuzione, dichiarare improseguibile il relativo processo contestualmente ordinando la cancellazione del pignoramento.

E' infine fondata la richiesta di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma secondo, c.p.c., atteso che, usando la normale prudenza, il Tognazzo avrebbe certamente dovuto astenersi dall'intraprendere l'esecuzione forzata in danno dell'opponente per il pagamento delle spese processuali, all'evidenza difettando di qualsiasi titolo nei suoi confronti in ordine a tali capi della citata sentenza, pronunciata, si ribadisce, nei riguardi di [REDACTED]

Al riguardo va premesso che l'art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo, che come si è visto nella fattispecie ampiamente sussiste vertendosi in realtà in una ipotesi di colpa grave, sia dell'elemento oggettivo, che richiede l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'an che del *quantum debeatur*.

Ciò non osta, tuttavia, a che tale danno possa essere ravvisato in condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e della legge n. 89 del 2001, secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'*id quod plerumque accidit*, ingiustificate condotte processuali, oltre a

danni patrimoniali, causano *ex se* anche danni di natura psicologica, che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. n. 24645 del 27.11.2007 e, da ultimo, Cass. n. 10606 del 30.04.2010).

Posto quanto precede, nella vicenda in esame si deve osservare che l'istante ha sofferto un danno patrimoniale, rappresentato dai costi di cancellazione del pignoramento, dato che tale cancellazione è soltanto autorizzata dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiara l'estinzione (a seguito di rinuncia) o comunque l'improseguibilità della procedura esecutiva, ma che va poi sollecitata dalla parte interessata presso la conservatoria dei registri immobiliari, trattandosi di adempimento cui di regola non procede la cancelleria e che comunque è soggetto al pagamento di imposte.

Inoltre ha certamente risentito, come chiunque si vede ingiustamente pignorato un proprio immobile, un danno di natura psicologica per il quale, valutate tutte le circostanze del caso ed in particolare l'entità della somma precettata, stimasi equo determinare un ristoro, all'attualità, in ragione di Euro 3.000,00 oltre interessi legali dal giorno successivo alla presente decisione e fino al soddisfo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

1)accerta e dichiara che [redacted] non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di [redacted] in forza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Distaccata di Rho, n. 403/06 del 10.11.2006 depositata il 04.12.2006, con riferimento alla condanna alle spese

del giudizio, incluse quelle della consulenza tecnica d'ufficio, in essa contenuta;

2)condanna [redacted] al pagamento, in favore di [redacted], della somma di Euro 3.000,00 oltre interessi legali dal 31.05.2011 e fino al soddisfo;

3)condanna [redacted] al pagamento, in favore di [redacted] delle spese di lite che liquida in Euro 189,24 per esborsi, Euro 82,00 per spese imponibili, Euro 1.032,00 per diritti ed Euro 2.200,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e contributo previdenziale come per legge.

Così deciso in Milano il 30 maggio 2011

IL GIUDICE

dott. Marcello Piscopo

La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in Cancelleria
OGGI 06-06-2011
IL DIRETTORE CANCELLERIA

N°	CRON.
- 6 GIU. 2011	
N° 6021	REP.

FATTO AVVISO TELEMATICO IL 06-06-11 DA [redacted]
--